



TITOLO I  
SCOPI – SEDE – ORGANISMI DI BASE – SOCI  
CAPITOLO I

Art. 1  
SCOPI E SEDE

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è Ente di Promozione Sportiva a livello Nazionale.

Ha sede in Roma.

Ha un ordinamento interno a base democratica, si ispira alla concezione cristiana della vita, opera attraverso proprie Associazioni, proprie strutture centrali e periferiche su tutto il territorio Nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e in Stati esteri.

Promuove la diffusione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con finalità formative e ricreative, di una cultura e pratica sportiva – intese come elemento essenziale della formazione morale e fisica della persona - basata sul libero associazionismo, sulla solidarietà, sul volontariato, per tutte le fasce di età e categorie sociali, con particolare attenzione per i disabili e gli altri soggetti svantaggiati.

Cura, altresì, l'attività di formazione e di aggiornamento professionale in tutti i settori del lavoro, del sociale e del mondo sportivo con attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, riqualificazione e riconversione in proprio o con accreditamento alle Regioni, Ministeri o alle Istituzioni ed Organismi dell'Unione Europea. Il tutto, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo precedente.

Si adopera, anche attraverso adeguata attività di informazione, per prevenire l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche della persona.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal C.O.N.I. già con delibera del 24 giugno 1976, ai sensi dell'art. 31 del DPR 2 agosto 1974 n. 530 - e con successiva delibera n.1224 del 15 maggio 2002 ai sensi dell'art. 5, lett. C), del D.L. 23 luglio 1999 n. 242.

L'Ente redige il presente Statuto in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.15/04, che integra e modifica il D.Lgs. n.242/99, nonché nel rispetto degli articoli 6, comma 4, lett. b) – 26 – 27 e 28 del vigente Statuto del CONI, in armonia con quanto stabilito dal codice civile e con la normativa vigente in materia di società ed associazioni sportive. Ai fini sportivi è costituito da società ed associazioni sportive dilettantistiche secondo le previsioni dell'art.90 della Legge 289/02 del 27/12/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

E' riconosciuto dal Ministero degli Interni – decreto del 27 dicembre 1979 n.106710 – quale Ente Nazionale con carattere assistenziale.

E' iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, con decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/9/2003 con il n.73, ai sensi e per gli effetti della legge 7 Dicembre 2000 n.383 e successive modificazioni e del Regolamento approvato con D.M. 14 novembre 2001, n.471.

E' accreditato presso il Ministero della Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – con determinazione del Direttore Generale dell'1/08/2006.

Il Centro, nel rispetto e nei limiti della legislazione vigente, gode di autonomia organizzativa e di gestione e, con le modalità stabilite nel regolamento organico, promuove il decentramento a livello regionale e provinciale e l'autonomia anche amministrativa e contabile delle strutture territoriali; ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, attraverso Associazioni che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, l'Ente può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Sportive Associate.

Il Centro può partecipare ad organismi pubblici e ad altri enti con oggetto e finalità affini a quelli del Centro nel rispetto della propria autonomia.

L'Ente è soggetto al controllo del CONI a norma dell'art.26, c.3 – quater, dello Statuto CONI.

Può istituire o riconoscere, in base ad apposite convenzioni di adesione, autonome associazioni od organismi per promuovere attività culturali, turistiche, di tempo libero, di formazione sportiva e professionale e di recupero e aggregazione sociale, in Italia e all'Estero.

Il Centro non ha fini di lucro.



Art. 2

COMPITI E FINALITA'

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas per il perseguimento delle sue finalità e per contribuire alla effettiva realizzazione dei diritti sociali previsti dalla Costituzione Italiana e dall'Ordinamento dell'Unione Europea:

- 1) Promuove e propaga la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative e sociali;
- 2) Organizza, a tal fine, anche corsi di aggiornamento e di formazione per dirigenti, tecnici e personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) Promuove ed incrementa il libero associazionismo sportivo favorendo l'affiliazione delle proprie Associazioni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate;
- 4) Organizza manifestazioni sportive, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva in presenza di relative convenzioni. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate al CONI;
- 5) Anche attraverso appositi organismi promuove programmi turistici e culturali, concernenti tutte le espressioni artistiche e di tradizioni popolari nelle forme più idonee, come quelle teatrali, cinematografiche, audiovisive, radiofoniche, figurative e similari, nonché attività amatoriali per gli anziani;
- 6) Promuove ed attua la collaborazione con la Protezione Civile nelle forme previste dalla legge e sotto la direzione degli Organi Pubblici competenti;
- 7) Favorisce la costituzione di cooperative, di consorzi di cooperative, di Società per Azioni o Società a responsabilità limitata, e di altre forme societarie ed associative, anche per la costruzione e gestione di impianti sportivi e ricreativi, purché i singoli statuti prevedano espressamente, pena la revocabilità della domanda di affiliazione al Centro, l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo delle attività sportive;
- 8) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolare l'inserimento nella società;
- 9) Promuove, anche per la costruzione di impianti sportivi e ricreativi, la costituzione di Circoli ricreativi, sportivi, culturali e del tempo libero;
- 10) Svolge attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi;
- 11) Istituisce Settori e Commissioni che operano nel rispetto e per il perseguimento delle finalità del Centro;
- 12) Promuove la costituzione di Associazioni Nazionali ed Internazionali fra atleti, lavoratori ed operatori dello sport;
- 13) Promuove attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel rispetto della Legge 7/12/2000 n.383 e del regolamento di attuazione 14/11/2001 n.471 e s.m.
- 14) Svolge attività e progetti di servizio civile nazionale a favore degli associati, o di terzi, nei settori e nelle aree di cui alla legge 06/03/2001 n.64.
- 15) Promuove e costituisce società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

CAPITOLO II  
ASSOCIAZIONI E SOCI

Art. 3

ORGANISMI DI BASE

Sono organismi di base del Centro le Società, le Associazioni Sportive, le Associazioni di Promozione Sociale, le Associazioni che operano nel Servizio Civile e/o nella Protezione Civile, le Onlus ed ogni altra realtà associativa che abbia oggetto e finalità rientranti tra quelli del Centro. Le Associazioni entrano a fare parte dell'Ente dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione previo pagamento delle quote stabilite annualmente; sono riconosciute ai fini sportivi le società e le associazioni sportive dilettantistiche che vengono iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI con delibera n.1288/04 del Consiglio Nazionale del CONI, che può delegare alla Libertas tale compito.

Sono riconosciute ai fini di promozione sociale tutte le associazioni in possesso dei requisiti secondo il disposto dell'art.5 del D.M. 14/11/2001, n.471.



Gli statuti e le relative variazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Nazionale della Libertas, se delegato dalla Giunta del CONI e devono essere conformi alle norme ed alle direttive del CONI, secondo quanto disposto al precedente comma 1). Gli statuti delle associazioni che hanno anche altre finalità oltre quella sportiva devono essere conformi alle previsioni dell'art.3 della Legge 383/2000, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Libertas.

Tali organismi, denominati di seguito "Associazioni" devono essere rette da uno statuto a base democratica ed amministrato da soggetti eletti, che devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura e che non abbiano riportato, anche in sede di patteggiamento, condanne penali, passate in giudicato, a pene detentive superiori a un anno per delitti dolosi e che non siano stati radiati dal Centro medesimo o da Federazioni sportive nazionali, da Discipline Sportive associate o abbiano riportato comunque sanzioni per utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive in base alla disciplina della materia stabilita dal CONI.

Le Associazioni che richiedono l'affiliazione devono avere soci che abbiano sottoscritto regolare domanda accettando le relative norme statutarie, secondo le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 4 ASSOCIAZIONI

Le Associazioni perdono la qualifica di associato per:

- 1) Recesso;
- 2) Scioglimento volontario;
- 3) Mancata riaffiliazione o rigetto della domanda di rinnovo;
- 4) Inattività per un biennio;
- 5) Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Nazionale Libertas per perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- 6) Radiazione motivata da gravi infrazioni statutarie e regolamentari, comminata dai competenti organi di giustizia.

La cessazione dell'affiliazione implica, anche per i soci, la perdita della qualifica di tesserato e il venir meno di ogni diritto nei confronti del Centro.

La perdita della qualifica di tesserato, oltre che per cessazione dell'affiliazione dell'associazione, si verifica per:

- a) Mancato rinnovo annuale del tesseramento;
- b) Decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) Ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
- d) Dimissioni.

In ogni caso di cessazione gli affiliati debbono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Libertas e agli altri affiliati.

I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidamente tenuti all'adempimento degli obblighi suddetti e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.

#### Art. 5 SOCI

I soggetti iscritti alle Associazioni affiliate acquisiscono la qualità di Soci del Centro attraverso il tesseramento.

Ai sensi del successivo art. 18 possono essere nominati anche soci ad honorem senza diritto di voto.

Nei casi e con le modalità previste nel Regolamento di giustizia sia le Associazioni che i singoli soci possono essere sospesi temporaneamente ed in via cautelare.

#### Art. 6 DIRITTI E DOVERI

Le Associazioni affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i Regolamenti della Libertas, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni degli organi della Libertas ed inoltre attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.



Hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva in base ai relativi regolamenti;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalla Libertas, anche attraverso convenzioni con Enti pubblici o privati.

I soci delle Associazioni hanno il dovere di attenersi alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, ed hanno il diritto di partecipare all'attività sociale attraverso le rispettive Associazioni affiliate e di concorrere, se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, alle cariche sociali elettive. I termini e le modalità della presentazione delle candidature sono previste nel Regolamento Organico.

#### Art. 7

#### AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO

Le Associazioni devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione e del tesseramento nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico e nel rispetto del presente Statuto.

### TITOLO II

#### ORGANI

#### CAPITOLO I

#### Art. 8

#### ORGANI CENTRALI, STRUTTURE TERRITORIALI ED ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi Centrali:

- a) L'Assemblea Nazionale;
- b) Il Presidente Nazionale;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) La Giunta Nazionale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) La Consulta Nazionale dei Delegati.

Sono Strutture Territoriali:

- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale ed il Centro Comunale o il Delegato di Città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- c) I Revisori dei Conti periferici;
- d) I Coordinatori della Libertas all'Estero.

Sono Organi di Giustizia:

- a) L'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
  - b) La Commissione Nazionale Giudicante;
  - c) La Commissione Nazionale di Appello.
- È Organismo centrale la Conferenza dei Presidenti Regionali.

Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

In caso di scioglimento o di altro grave impedimento le Strutture Territoriali possono essere temporaneamente sostituite da Commissari straordinari.

Per lo svolgimento di compiti specifici possono essere, altresì, istituite Commissioni Nazionali.

Gli Organi del Centro Nazionale Sportivo Libertas durano in carica un quadriennio olimpico. I componenti sono rieleggibili per più mandati, ad eccezione del Presidente, secondo quanto previsto dall'art.23, punto 12).



## CAPITOLO II

### Art. 9

#### ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del Centro Nazionale e delibera in ordine agli obiettivi ed alle linee generali dell'attività del Centro

Partecipano all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto singolo, i delegati eletti, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, dalle Associazioni nelle Assemblee Regionali.

Hanno diritto di partecipare e possono prendere la parola, ma senza diritto al voto, il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Componenti degli Organi di giustizia ed i Coordinatori della Libertas all'Estero.

Il Presidente, inoltre, può invitare a partecipare all'assemblea i rappresentanti degli enti riconosciuti ai sensi degli art. 1 e 2 del presente Statuto, nonché personalità del mondo sportivo e sociale.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

### Art. 10

#### ASSEMBLEA – VOTI

In occasione della partecipazione alle assemblee e per eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale ad ogni Associazione o ad altro soggetto aderente regolarmente affiliato, al momento della convocazione e che svolge attività sociale statutariamente prevista, spetta un solo voto.

All'Assemblea Nazionale la partecipazione con diritto ad un voto è riconosciuta ai delegati eletti nelle assemblee Regionali, nella misura di 1 delegato ogni 30 associazioni aventi diritto a voto.

Per ogni frazione uguale o superiore, al minimo di 15 voti viene assegnato un ulteriore delegato.

Alle province di Trento e Bolzano viene comunque garantita la presenza di almeno un delegato qualunque sia il numero di voti attribuiti.

I delegati eletti nelle assemblee regionali durano in carica per l'intero quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi.

I Presidenti e i Consiglieri Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive, non possono essere eletti delegati.

I delegati decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale.

In ogni caso di dimissioni o in caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, dei delegati eletti dall'assemblea regionale, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti nell'assemblea regionale interessata purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Nel caso di impossibilità si dovrà convocare entro 60 gg. e celebrare entro i successivi 30 gg. l'assemblea regionale per eleggere il sostituto.

### Art.11

#### ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ANNUALE

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Annuale è convocata dal Presidente Nazionale e si riunisce entro il 30 aprile o in eventuale altro termine previsto dalla Legge per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Il bilancio consuntivo, non approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria Annuale, comporta la decadenza degli Organi centrali (Presidente, Giunta Nazionale, Consiglio Nazionale). Il Presidente, ed il Consiglio Nazionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata entro i successivi 30 giorni.

Per la Commissione Verifica Poteri vale quanto stabilito nel successivo art.12.



Art.11 bis  
Consulta Nazionale dei Delegati

L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva elegge, nel suo seno, 20 Delegati che formano la Consulta Nazionale dei Delegati. I Delegati eletti durano in carica per un quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Delegati eletti componenti della Consulta, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti che abbia conseguito almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti; nel caso di assenza di sostituti si provvederà al reintegro attraverso la convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

La Consulta Nazionale dei Delegati è convocata annualmente dal Presidente Nazionale e si riunisce entro il 30 aprile o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente.

La convocazione della Consulta può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni della Consulta in prima ed in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Qualora non venga raggiunto il quorum per la legittima costituzione della Consulta dei Delegati, la stessa verrà riconvocata dal Presidente entro 30 giorni.

Il bilancio consuntivo non approvato dalla Consulta Nazionale dei Delegati, comporta la decadenza degli Organi centrali (Presidente, Giunta Nazionale, Consiglio Nazionale.) Il Presidente ed il Consiglio Nazionale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche che deve celebrarsi entro 90 giorni.

I Delegati aspiranti alla carica elettiva della Consulta dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale Elettiva.

Per la Commissione Verifica Candidature e per la Commissione Verifica Poteri vale quanto stabilito dal successivo art.12.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, che ha convocato la Consulta dei Delegati, preso atto del Verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta la seduta assumendone provvisoriamente la presidenza. Invita quindi gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri. La relativa votazione avviene per alzata di mano, salvo diversa determinazione della Consulta dei Delegati, esclusi i ricorrenti. Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente o chi ne fa le veci dà lettura dell'attuale composizione della Consulta dei Delegati ed invita ad eleggere nel suo seno:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale dell'Ente.

Il Presidente della Consulta dei Delegati:

- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e far rispettare;
- b) ha autorità illimitata su questione di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano la Consulta dei Delegati;
- c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal presente Statuto;
- e) controlla la rispondente stesura del verbale della Consulta dei Delegati e convalida tutti gli atti ad essa relativi

Il presente articolo andrà in vigore e sostituirà l'art.11, che verrà automaticamente abrogato, nel prossimo quadriennio olimpico successivamente alle elezioni degli Organi dell'Ente.

Art.12

ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva è convocata, dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.



L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, tra i soci, con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio:

- 1) Il Presidente Nazionale;
- 2) Il Vice Presidente Nazionale;
- 3) 11 Consiglieri Nazionali;
- 4) n.20 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva elegge, inoltre, anche fra non soci:

- 1) Il Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata.

I soci aspiranti alle cariche elettive previste dovranno far pervenire la loro candidatura entro le ore 14.00 del ventesimo giorno precedente la celebrazione dell'Assemblea elettiva. I soci aspiranti alle cariche elettive possono presentare la loro candidatura per una sola carica.

La Commissione Verifica Poteri, composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi non candidati, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente svolgerà le proprie procedure secondo gli orari che saranno indicati nella convocazione dell'Assemblea.

Nella prima riunione, tra i componenti, si eleggerà il Presidente ed il Segretario della Commissione che stilerà apposito verbale che dovrà essere controfirmato da tutti i componenti.

Di ogni questione controversa decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri ed in immediato e definitivo appello l'Assemblea stessa.

La Commissione Verifica Poteri:

1. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto;
2. accerta l'identità dei partecipanti all'Assemblea senza diritto di voto;
3. redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e lo consegna al Presidente dell'Assemblea.

L'accertamento dell'identità dei partecipanti alle assemblee dovrà essere effettuato attraverso idoneo documento di riconoscimento personale.

La Commissione Verifica Poteri, nell'esercizio delle sue funzioni, constata la presenza dei Delegati all'Assemblea, redige apposito verbale di tutte le operazioni effettuate e riferisce al Presidente dell'Assemblea su tutte le posizioni considerate irregolari ai fini della partecipazione, dell'esercizio di voto e su tutte le eventuali contestazioni.

La Commissione Verifica delle Candidature, nominata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, all'atto della indizione della Assemblea, è composta da tre componenti, non candidati. La Commissione provvederà alla verifica, approvando o meno le candidature motivando la sussistenza o non dei requisiti, per la convalida o per l'eventuale esclusione. L'esclusione dovrà essere comunicata almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale e potrà essere impugnata, entro due giorni dalla comunicazione, con atto scritto e motivato, verso la Commissione Nazionale d'Appello, la quale, nei successivi cinque giorni, dovrà deliberare in via definitiva.

Ogni delegato potrà esprimere una sola preferenza. Relativamente all'elezione dei Consiglieri Nazionali e dei membri della Consulta Nazionale dei Delegati, di cui all'art. 11 bis, si potranno esprimere 3 preferenze.

### Art.13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale:

- a) per l'esame delle proposte di modifica dello Statuto;
- b) per gravi e motivate circostanze;



- c) su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale;
- d) su richiesta della metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto;
- e) su proposta di scioglimento del Centro Nazionale Sportivo Libertas presentata secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.

L'Assemblea Nazionale è altresì convocata, in seduta straordinaria, dall'organo statutariamente competente per eleggere, in caso di decadenza anticipata, il Presidente ed i membri del Consiglio Nazionale nei termini previsti dall'art. 21.

#### Art.14

##### ASSEMBLEE NAZIONALI – COSTITUZIONE

L'Assemblea Nazionale – Ordinaria e Straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

##### DELIBERAZIONE

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi statutariamente previsti.

#### Art.15

##### MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto, analiticamente formulate in modo specifico e possibilmente in forma di emendamento allo Statuto vigente, devono essere presentate al Consiglio Nazionale da associazioni rappresentanti almeno la metà più uno delle Associazioni aventi diritto a voto.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, o su richiesta motivata della Giunta Nazionale, l'Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi dei delegati ed, in seconda convocazione, di almeno la metà. Le proposte sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.

Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione ai fini sportivi del CONI.

#### Art.16

##### SCIoglimento

Per lo scioglimento del Centro Nazionale Sportivo Libertas si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

#### ORGANI NAZIONALI CAPITOLO III

#### Art.17

##### CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è organo direttivo del Centro Nazionale ed è composto: dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, da 11 Consiglieri eletti nell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale:

- a. elegge, nella prima riunione e nel suo seno, fra gli eletti, 3 componenti della Giunta Nazionale; ogni Consigliere può esprimere fino ad un massimo di due preferenze;
- b. gestisce e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- c. stabilisce le direttive generali del Centro Nazionale Sportivo Libertas, coordinandone l'attività ed i programmi, nell'ambito delle direttive assembleari;
- d. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;



- e. formula direttive alla Giunta Nazionale per l'esercizio dell'amministrazione;
- f. cura e vigila sull'andamento e lo sviluppo del Centro Nazionale;
- g. esprime un parere nel merito della relazione semestrale della Giunta Nazionale;
- h. approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nei termini previsti dalla normativa vigente;
- i. delibera il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termini diversi disposti dalla normativa in vigore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. L'approvazione del Bilancio Consuntivo, dal quadriennio 2009/2012, verrà sottoposta alla Consulta dei Delegati prevista all'art.11 bis del presente Statuto.

Il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo, approvato dalla Assemblea, vanno presentati alla Giunta Nazionale del CONI. L'approvazione del Bilancio Consuntivo, dal quadriennio 2009/2012, verrà sottoposta alla Consulta dei Delegati prevista all'art.11 bis del presente Statuto.

Al Bilancio Consuntivo deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI;

- j. emana Regolamenti di attuazione del presente Statuto;
- k. ratifica, su parere del Segretario Generale previo un controllo di legittimità, le delibere assunte dalle Assemblee periferiche per l'elezione dei propri organi e decide eventuali ricorsi;
- l. decide su eventuali ricorsi avverso le delibere della Giunta Nazionale;
- m. ratifica le delibere della Giunta Nazionale, adottate in via d'urgenza;
- n. ratifica la nomina dei Commissari Straordinari Regionali, Provinciali e Comunali, di competenza della Giunta Nazionale;
- o. nomina, su proposta del Presidente, i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Verifica Candidature;
- p. nomina i componenti degli Organi di giustizia;
- q. concede l'amnistia e l'indulto determinandone i limiti e le condizioni.
- r. propone all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie di cui all'art.15.

#### Art.18

##### SOCI AD HONOREM

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale o del Presidente, può nominare Soci "ad honorem" personalità anche di nazionalità straniera che abbiano acquisito particolari benemerite nei riguardi del Centro Nazionale.

#### Art.19

##### CONSIGLIO NAZIONALE – PARTECIPANTI

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano senza diritto di voto:

- a) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il Segretario Generale;
- c) il Coordinatore dei Presidenti Regionali.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno

#### Art.20

##### CONSIGLIO NAZIONALE – CONVOCAZIONI

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno quattro volte l'anno. La convocazione del Consiglio può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata.

Esso inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale decide a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.



In caso di decadenza o cessazione dalla carica per altro motivo di uno o più membri del Consiglio Nazionale, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti che abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Qualora non sia possibile, si provvede all'elezione suppletiva in occasione della prima Assemblea Nazionale successiva.

I componenti del Consiglio Nazionale eletti o chiamati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale erano stati eletti i componenti sostituiti.

Nel caso in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.

#### Art.21 CONSIGLIO NAZIONALE – DECADENZA

Il Consiglio Nazionale decade:

1) Per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente:

a) impedimento temporaneo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente fino al termine dell'impedimento che non può superare 6 mesi. Qualora tale impedimento superi detto termine, si ha la decadenza immediata del Consiglio e della Giunta ed il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;

b) in caso di dimissioni del Presidente:

si avrà la decadenza immediata del Presidente, della Giunta e del Consiglio Nazionale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.

2) Per la mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale da parte dell'Assemblea di cui all'art.11, ovvero dalla Consulta Nazionale dei Delegati di cui all'art.11 bis. Al Presidente unitamente al Consiglio Nazionale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva straordinaria.

3) Per dimissioni non contemporanee, decadenza o impedimento definitivo nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.

- In caso di dimissioni non contemporanee, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei consiglieri: decadenza dei soli Consiglieri ed il Presidente, che rimane in carica, provvederà alla convocazione dell'assemblea che eleggerà i soli consiglieri.

4) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

- In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente. Al Presidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva.

Nelle ipotesi di cui ai punti 2 – 3 – 4 alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche provvederà il Presidente, mentre nelle ipotesi di cui ai punti 1, alla convocazione dell'assemblea provvederà il Vice Presidente.

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, l'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30 giorni.

Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai punti 1-2-3-4-, alla convocazione dell'assemblea provvederà il *Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti* entro 30 giorni dalla scadenza dei termini predetti, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Nazionale si estende anche alla Giunta Nazionale e non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di giustizia che restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri Nazionali eletti nel corso del quadriennio cessano dalla carica con la scadenza del quadriennio medesimo.

#### Art.22 CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI REGIONALI



La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali si riunisce almeno due volte l'anno ed esprime il proprio parere, obbligatorio, non vincolante, sulla programmazione dell'Ente, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo e sui regolamenti di attuazione del presente statuto.

Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o il Consiglio Nazionale, per esprimere pareri su specifici argomenti e problemi dell'Ente.

La Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali è presieduta dal Presidente Nazionale o da suo delegato scelto tra i componenti della Conferenza.

La Conferenza dei Presidenti Regionali elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale.

#### CAPITOLO IV

##### Art.23

##### PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Ente.

- 1) Convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria;
- 2) Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) Propone la nomina del Segretario Generale al Consiglio Nazionale;
- 4) Vigila e controlla gli Uffici del Centro;
- 5) Cura, con la collaborazione della Giunta Nazionale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Centro di cui è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
- 6) Adotta in via d'urgenza le deliberazioni di competenza della Giunta Nazionale, che debbono essere sottoposte a ratifica nella prima riunione successiva all'adozione. La mancata ratifica implica l'annullamento delle deliberazioni adottate;
- 7) Può concedere la grazia a coloro ai quali siano state irrogate le sanzioni della sospensione o della radiazione. Nel caso di soggetti sospesi deve essere stata scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione devono essere trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva;
- 8) Propone alla Giunta la nomina dell'Addetto Stampa;
- 9) Può invitare alle riunioni degli organi da lui presieduti le persone che ritiene utile sentire per la trattazione di determinati argomenti;
- 10) Esercita le altre funzioni e gli altri compiti previsti dallo Statuto;
- 11) In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.
- 12) Il Presidente Nazionale che è stato eletto per due mandati consecutivi ai sensi dell'art.12, non è immediatamente rieleggibile, salvo per quanto disposto dal successivo capoverso. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente Nazionale uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente Nazionale uscente non raggiunga il quorum richiesto e nessun altro candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procederà a convocare una nuova Assemblea di cui all'art.12 riaprendo i termini per la presentazione delle candidature. In tale ipotesi, il Presidente uscente non potrà ricandidarsi.

#### CAPITOLO V

##### LA GIUNTA NAZIONALE

##### Art.24

La Giunta Nazionale è l'Organo esecutivo dell'Ente.

La Giunta Nazionale è composta da:

- a) il Presidente Nazionale;
- b) il Vice Presidente;



c) tre componenti eletti tra i Consiglieri Nazionali

Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente, e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio Nazionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipa il Segretario Generale, con la funzione di segretario.

Alle riunioni della Giunta assiste il Collegio dei Revisori dei Conti attraverso i membri effettivi.

Le riunioni della Giunta Nazionale potranno essere tenute anche in audio-video-conferenza, o solo in audio-conferenza, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che la Giunta sia convocata in un luogo esattamente individuato;
- b) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- c) che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- e) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.

Del rispetto delle predette condizioni dovrà essere dato atto nel relativo verbale di Giunta.

La Giunta Nazionale provvede all'esercizio di ordinaria amministrazione secondo le direttive del Consiglio Nazionale.

Delibera su istruttoria delle strutture territoriali in ordine alle domande di affiliazione.

La Giunta inoltre:

- 1) adotta in via di urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
- 2) cura l'applicazione dei programmi tecnici;
- 3) vigila sul funzionamento dei Settori e delle Commissioni;
- 4) predispose il bilancio di previsione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio consuntivo;
- 5) approva la variazione di distribuzione di spesa dei capitoli di bilancio di previsione riferita ai singoli titoli, senza modificare l'importo del titolo complessivo del bilancio di Previsione.
- 6) nomina, su proposta del Presidente, l'addetto stampa;
- 7) formula proposte in ordine alle delibere attribuite alla competenza del Consiglio Nazionale;
- 8) esercita tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- 9) adotta impegni di spesa ed accertamenti di entrate in merito a tutti i capitoli previsti nel bilancio di previsione secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e nei limiti di quanto previsto nel bilancio di previsione;
- 10) la Giunta può delegare il Presidente alla gestione diretta di alcuni capitoli di spesa attraverso delibere. Tali delibere devono essere comunicate alla Giunta nella prima riunione utile;
- 11) nomina le Commissioni Tecniche Nazionali;
- 12) determina annualmente la quota di affiliazione e tesseramento tenendo presente le indicazioni che scaturiscono dal bilancio di previsione;
- 13) approva la costituzione dei Centri Regionali, Provinciali e Comunali;
- 13 bis) nomina il Commissario Comunale in assenza del minimo degli organismi di base necessari per la convocazione dell'Assemblea del Centro Comunale.
- 14) nomina, su proposta del Presidente, i coordinatori della Libertas all'Estero;
- 15) cura l'applicazione contrattuale dei dipendenti in particolare: retribuzioni, assunzioni e licenziamenti;
- 16) istituisce o riconosce, a seguito di apposita convenzione, gli autonomi organismi aderenti di cui all'art. 1;
- 17) può sciogliere, per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi irregolarità di gestione, o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, i Consigli Provinciali, Comunali e Regionali provvedendo alla nomina di Commissari straordinari che dovranno provvedere, entro 90 gg., alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi decaduti. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.
- 18) nomina commissari ad acta Comunali, Provinciali e Regionali. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.
- 19) redige la relazione semestrale da sottoporre al parere del Consiglio Nazionale.



La Giunta decade con la decadenza del Consiglio Nazionale.

## CAPITOLO VI

### Art.25

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente e la Giunta Nazionale, dirige e coordina il lavoro degli Uffici del Centro Nazionale. Tiene i rapporti con le Strutture periferiche ed esegue le delibere del Consiglio Nazionale, del Presidente, della Giunta Nazionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali e delle Assemblee Nazionali in qualità di segretario.

Esprime, nelle predette riunioni, il proprio parere di legittimità sugli atti ed è responsabile per quanto riguarda la copertura delle spese rispetto al bilancio di previsione.

Provvede alla regolare tenuta dei relativi verbali ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili del Centro.

Firma tutti gli atti degli Organi nazionali dell'Ente e firma tutti i mandati di pagamento e le riversali di incasso.

Il Personale dell'Ente dipende gerarchicamente dal Segretario Generale.

In caso di presentazione della propria candidatura alle cariche elettive nazionali, il Segretario Generale dovrà dimettersi all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, intendendo le dimissioni definitive ed irrevocabili. Il Presidente nominerà temporaneamente un Segretario supplente che durerà in carica fino alla nomina del nuovo Segretario Generale.

## CAPITOLO VII

### Art.26

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti.

I Componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti e possono essere scelti tra soggetti non tesserati.

Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua qualità, dall'Assemblea.

Sono pure eletti in Assemblea i due revisori effettivi ed i due supplenti.

Il Collegio Revisori dei Conti ha il compito di:

- 1) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi del Centro;
- 2) accertare la regolare tenuta della contabilità del Centro;
- 3) redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- 4) verificare periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta.

Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche in audio-video-conferenza, o solo in audio-conferenza, nel rispetto delle condizioni previste dalle lettere a) b) c) d) e) dell'art.24, 6° comma.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati formalmente alle riunioni degli Organi deliberanti del Centro e parteciparvi.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà all'integrazione nella prima Assemblea utile, se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.

In caso di cessazione o sostituzione del Presidente, ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età sino alla prossima Assemblea.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, ne svolge le funzioni il componente effettivo più anziano di età.



In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando le sostituzioni con i membri supplenti.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano in numero tale da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'integrazione alla prima Assemblea utile se prevista entro i successivi 120 giorni, altrimenti si provvede alla convocazione di apposita assemblea che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento.

Il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono conformemente a quanto stabilito dal Codice Civile.

## CAPITOLO VIII

### Art.27

#### ORGANI DI GIUSTIZIA

Sono Organi di Giustizia:

- a) l'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente;
- b) la Commissione Nazionale Giudicante;
- c) la Commissione Nazionale di Appello.

Il termine massimo sia per la conclusione delle indagini che per i procedimenti di 1° e 2° grado, da parte degli organi di giustizia, è stabilito in 90 giorni.

### Art.28

#### UFFICIO NAZIONALE INQUIRENTE E REQUIRENTE

Le funzioni di inquirente e requirente davanti agli Organi di Giustizia dell'Ente sono attribuite all'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente.

L'Ufficio è composto dal Presidente e da almeno due sostituti.

L'Ufficio svolge le istruttorie relative a fatti configuranti violazioni di norme statutarie e/o regolamentari e, se non ritiene di archiviare gli atti, esercita con provvedimento motivato l'azione disciplinare davanti agli organi giudicanti.

### Art.29

#### COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

La Commissione Nazionale Giudicante è organo di 1° grado ed è composta da:

- a) il Presidente;
- b) 2 membri effettivi, dei quali uno con funzioni di segretario, e 2 supplenti;

La Commissione giudica, in base agli atti trasmessi dall'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente, ma può svolgere ulteriori indagini o restituire gli atti all'Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente per ulteriori accertamenti.

Avverso le decisioni della Commissione Nazionale Giudicante è consentito il ricorso alla Commissione Nazionale di Appello.

La Commissione Nazionale Giudicante pronuncia le sue decisioni, a maggioranza, con la partecipazione del Presidente e di due componenti

### Art.30

#### COMMISSIONE NAZIONALE DI APPELLO

La Commissione Nazionale di Appello è organo di 2° grado. E' composta dal Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti.

La Commissione Nazionale di Appello decide sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale Giudicante.

La Commissione Nazionale d'Appello risolve, in via definitiva, i conflitti di competenza tra Organi del Centro e le decisioni di incompatibilità e decadenza secondo quanto previsto dall'art. 50.

Le decisioni della Commissione Nazionale di Appello sono definitive, la stessa giudica, a maggioranza, con la presenza del Presidente e di due componenti.



Art.31

NORME COMUNI

Il Presidente ed i componenti degli Organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Nazionale nella prima seduta ed hanno tutta durata quadriennale, coincidente con il quadriennio olimpico ed il mandato è rinnovabile per non più di due volte. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati ed in base a criteri oggettivi di professionalità, fra Magistrati, Magistrati fuori ruolo, Magistrati Onorari ed Avvocati. In caso di necessità di sostituzione o di integrazione l'elezione ha effetto per il periodo residuo.

Con apposito Regolamento sono stabilite le procedure davanti agli Organi di giustizia nel rispetto del principio del contraddittorio e in modo tale da garantire l'esercizio del diritto di difesa.

Art.32

Clausola Compromissoria

Le associazioni affiliate, i soci, i tesserati e gli associati in genere sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti del Centro, nonché le delibere di tutti i suoi organi. Entrando a far parte del Centro si impegnano a non promuovere, per motivi inerenti l'attività praticata all'interno dell'Ente, azioni legali o interventi di estranei nei confronti di altri affiliati, associati o del Centro, salva l'autorizzazione preventiva della Giunta Nazionale ed accettano espressamente che tutte le controversie, se connesse all'attività svolta dal Centro, non rientranti nella competenza degli organi di giustizia siano decise da un collegio arbitrale di amichevoli compositori con le procedure e con gli effetti previsti nel Regolamento di Giustizia. Il Collegio arbitrale sarà composto da due membri scelti da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato su indicazione congiunta dei due arbitri o, in caso di disaccordo, dalla Commissione Nazionale di Appello che provvederà alla nomina dell'arbitro quando una delle due parti sia inadempiente in tal senso. Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla nomina del Presidente.

Su istanza motivata dell'interessato la Giunta Nazionale, per particolari motivi, può autorizzare una deroga ai commi precedenti. L'istanza si intende accolta se, trascorsi 60 giorni, non è stata respinta con provvedimento motivato.

L'inosservanza delle norme del presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dall'Ente.

Art.33

Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport del CONI

Le controversie che contrappongono la Libertas a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Libertas o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia interna dell'Ente, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma, sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Libertas.

CAPITOLO IX

Art.34

STRUTTURE NAZIONALI: COMMISSIONI E SETTORI

Le modalità di funzionamento delle Commissioni e dei Settori Nazionali sono determinate dal Regolamento organico.

I Responsabili sono nominati dalla Giunta Nazionale.



## CAPITOLO X

### Art.35

#### STRUTTURE TERRITORIALI

Sono Strutture Territoriali del Centro Nazionale Sportivo Libertas:

- a) Il Centro Regionale;
- b) Il Centro Provinciale e Centro Comunale o Delegato di Città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- c) Il Revisore dei Conti;
- d) I Coordinatori della Libertas all'Estero.

Le Strutture territoriali godono di autonomia amministrativa e contabile, ma sono tenute a rendere conto agli organi nazionali della parte delle quote di affiliazione e tesseramento spettanti a questi ultimi e della utilizzazione dei contributi erogati dal Centro Nazionale Sportivo Libertas sia provenienti dal CONI o da altre entrate.

I Centri Regionali, Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare ed a trasmettere il proprio Bilancio Consuntivo al Centro Nazionale entro il 10 marzo di ogni anno.

I Centri Regionali sono tenuti ad allegare al Bilancio il parere del Revisore dei Conti.

Alle Strutture territoriali si applicano, se non diversamente previsto, le norme dettate per gli Organi nazionali.

## CAPITOLO XI

### Art.36

#### CENTRO REGIONALE

Il Centro Regionale è costituito nelle Regioni dove siano esistenti almeno 10 associazioni, con diritto di voto. Il Centro Regionale ha sede di norma nella Città capoluogo della Regione. L'Assemblea Regionale può individuare un'altra sede con motivata decisione ed a maggioranza qualificata dei due terzi: tale decisione deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Gli Organi del Centro Regionale sono:

- 1) L'Assemblea Regionale;
- 2) Il Consiglio Regionale;
- 3) Il Presidente Regionale;
- 4) La Giunta Regionale;
- 5) Il Revisore dei Conti.

### Art.37

#### ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti o dai loro delegati delle Associazioni affiliate, aventi diritto di voto, al momento della convocazione, con sede nel territorio della regione.

E' indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

All'Assemblea Regionale partecipano:  
con diritto di voto:

- 1) I Presidenti, o loro delegati scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo, delle Associazioni affiliate. Senza diritto di voto, ma con facoltà di parola;
- 2) I Componenti del Consiglio Nazionale e della Consulta dei Delegati, residenti nella Regione;
- 3) I Componenti del Consiglio Regionale;
- 4) I Presidenti o Vice Presidenti dei Centri Provinciali;
- 5) I responsabili Regionali degli organismi aderenti di cui agli art.1 e 2 del presente Statuto esistenti nella regione;
- 6) Il Revisore dei Conti.

L'Assemblea Regionale Ordinaria Annuale si riunisce entro il 28 febbraio di ogni anno o in eventuale altro termine previsto dalla Legge per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente. La



convocazione dell'Assemblea può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax, e mail, pubblicazione sul sito internet del Centro Regionale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 20 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che elettiva in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto (Società regolarmente affiliate o loro delegati). In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

L'Assemblea elegge il Presidente, 4 Consiglieri ed il Revisore dei Conti ed è quadriennale. L'Assemblea Regionale, che precede quella elettiva, può stabilire di aumentare il numero dei Consiglieri Regionali nella misura massima di un consigliere per ogni Centro Provinciale o Comunale esistenti nel proprio territorio.

L'Assemblea elegge, inoltre, i delegati all'Assemblea Nazionale tra i candidati che dovranno essere scelti tra i Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proprio territorio.

Ogni partecipante con diritto di voto può rappresentare, per delega, oltre la propria nell'Assemblea Regionale:

- 1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto a partecipare fino a 100 società votanti;
- 2 deleghe, fino a 200 società votanti;
- 3 deleghe, fino a 500 società votanti;
- 4 deleghe, fino a 1000 società votanti;
- 5 deleghe, fino a 1500 società votanti;
- 6 deleghe, fino a 2000 società votanti;
- 7 deleghe, fino a 3000 società votanti;
- 8 deleghe, fino a 4000 società votanti;
- 10 deleghe, fino a 5000 società votanti;
- 20 deleghe, fino a 10.000 società votanti;
- 40 deleghe, oltre 10.000 società votanti.

La delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione delegante, nonché vidimata dall'Organo competente.

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali non possono rappresentare né direttamente né per delega associazioni e società.

In ogni caso non può essere presente in Assemblea chiunque stia scontando sanzioni di inibizione o di squalifica irrogata dagli organi di giustizia sportiva o appartenga ad Associazioni non in regola con il pagamento delle quote.

#### Art.38

##### ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, in quanto applicabili ed anche su richiesta della metà più uno degli aventi diritto al voto in Assemblea o su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

#### Art.39

##### CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale:

attuа le linee programmatiche indicate dall'Assemblea Regionale e dal Centro Nazionale;

- 1)Elegge nel suo seno, tra i membri eletti, nella prima adunanza:
  - a) Il Vice Presidente Regionale;
  - b) due componenti la Giunta Regionale.
- 2) Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario;



- 3) promuove iniziative, se preventivamente autorizzate dalla Giunta Nazionale, anche a carattere nazionale e internazionale in armonia con i programmi approvati dal Centro Nazionale;
  - 4) cura lo sviluppo dei rapporti organizzativi con i Centri Provinciali;
  - 5) approva entro il 31 ottobre di ogni anno la previsione di spesa e delibera annualmente il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - 6) Promuove, coordina e controlla l'attività dei Consigli Provinciali; può richiedere alla Giunta del Centro Nazionale di sciogliere per accertate gravi carenze di funzionamento, per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sociale o per gravi irregolarità di gestione, i Centri Provinciali e Comunali come previsto dall'art.24, punto 17, del presente Statuto. Tale provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.
- Ogni Consigliere può esprimere una preferenza per l'elezione della Giunta Regionale.

#### Art.40

##### CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto, da:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri;
- 3) almeno 4 Consiglieri (il numero viene stabilito dall'Assemblea Regionale).

Il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, con votazioni separate.

Il Consiglio Regionale è convocato, dal Presidente Regionale, 5 giorni prima della data fissata nei modi previsti per il Consiglio Nazionale. Il Consiglio regionale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art.41

##### PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Centro:

- 1) Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Regionale;
- 2) Fa parte della Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali;
- 3) Rappresenta il Centro Regionale nei rapporti pubblici a livello regionale;
- 4) Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale;
- 5) Adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del Consiglio Regionale che debbono essere approvate nella prima riunione successiva del Consiglio medesimo;
- 6) Cura l'amministrazione del patrimonio regionale;
- 7) Propone la nomina del Segretario.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento organico per il Presidente Nazionale.

#### Art.42

##### CONSIGLIO REGIONALE – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Ad esso partecipano senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, i Consiglieri Nazionali ed i componenti della Consulta Nazionale dei Delegati della Regione, i Presidenti Provinciali della Regione ed il Revisore dei Conti.

Per la decadenza e l'integrazione del Consiglio Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che vigono per il Consiglio Nazionale.

#### Art.43

##### GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale è composta da:

il Presidente, il Vice Presidente e due Consiglieri Regionali. E' l'Organo esecutivo e svolge a livello Regionale le stesse funzioni della Giunta Nazionale.



La Giunta regionale è convocata dal Presidente Regionale cinque giorni prima della data fissata. Le riunioni della Giunta regionale sono valide con la presenza di almeno tre componenti tra cui il Presidente e decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. In caso di dimissioni, da membro di Giunta, di uno dei componenti eletti, il Consiglio regionale elegge, nella prima riunione utile, i componenti mancanti.

## CAPITOLO XII

### CENTRI PROVINCIALI, CENTRI COMUNALI DI CITTA' CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 500.000 ABITANTI, COORDINATORI DELLA LIBERTAS ALL'ESTERO

#### Art. 44

##### CENTRI PROVINCIALI

I Centri Provinciali sono costituiti dove siano presenti almeno tre Associazioni aventi diritto al voto.

Il Centro Provinciale ha sede di norma nella Città capoluogo della Provincia e/o nel Comune metropolitano.

L'Assemblea Provinciale può individuare un'altra sede con motivata decisione ed a maggioranza qualificata dei due terzi. Tale decisione deve essere ratificata dal Centro Regionale.

Sono Organi del Centro Provinciale:

- 1) L'Assemblea Provinciale;
- 2) Il Consiglio Provinciale;
- 3) Il Presidente;
- 4) La Giunta Provinciale.

Il Consiglio provinciale si compone di cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri, e quattro Consiglieri.

La Giunta provinciale si compone di tre membri, compreso il Presidente.

Agli organi Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri Regionali e le disposizioni del Regolamento organico.

Il Presidente del Centro Provinciale ha la rappresentanza legale dell'Ente nel territorio della provincia.

#### Art. 45

##### CENTRI COMUNALI

Il Centro Comunale può essere costituito nei Comuni con oltre 500.000 abitanti, su richiesta al Centro Regionale, di almeno 3 Organismi di base regolarmente affiliati in quel territorio aventi diritto al voto.

In apposita Assemblea delle Associazioni aventi sede nel territorio del Comune, convocata dal Presidente Regionale: vengono eletti: il Presidente del Centro Comunale e due Consiglieri. Il Consiglio regionale nomina un Delegato in caso di impossibilità di costituire il Consiglio comunale. La presente normativa terrà conto e verrà coordinata secondo l'art.24, comma 8, punto 13 bis.

Il Centro Comunale ha, nell'ambito del territorio del Comune, il compito di coordinare l'attività degli Organismi di base facenti parte del Centro Nazionale Sportivo Libertas, secondo le normative del Regolamento Organico.

#### Art.46

##### COORDINATORI DELLA LIBERTAS ALL'ESTERO

I Coordinatori della Libertas all'Estero sono nominati dalla Giunta Nazionale.

Hanno il compito di promuovere e coordinare la formazione di associazioni e l'attività della Libertas nello Stato che rappresentano.

Partecipano alle Assemblee Nazionali.

## TITOLO III

### COMMISSARI STRAORDINARI – INCOMPATIBILITA' – PATRIMONIO



DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE  
CAPITOLO I

Art.47

COMMISSARI STRAORDINARI

I Commissari straordinari sono nominati:

- 1) Quando siano accertate irregolarità amministrative e contabili;
- 2) Quando siano accertate, attraverso decisioni definitive degli Organi di Giustizia, gravi inosservanze delle norme statutarie e regolamentari;
- 3) Quando l'attività svolta è in contrasto con le direttive generali dell'Ente;
- 4) Per accertata inattività.

La presente normativa tiene conto di quanto previsto dall'art.24, comma 8, punto 17, del presente Statuto.

Art.48

COMMISSARI STRAORDINARI - NOMINA

La nomina, con provvedimento motivato, dei Commissari Straordinari per i Centri Regionali, Provinciali e Comunali è di competenza della Giunta Nazionale, secondo quanto previsto dall'art.24, punto 17. Tale provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale.

Il Commissario Straordinario resta in carica per tre mesi, salvo proroga di altri 3 mesi, in via eccezionale, dall'Organo che lo ha nominato.

CAPITOLO II

Art. 49

ELEGGIBILITA'

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
- 2) Essere in possesso della cittadinanza italiana limitatamente ai fini sportivi;
- 3) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- 4) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- 5) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- 6) Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI, le Federazioni e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art.50

INCOMPATIBILITA'

Le cariche di:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) Vice Presidente Nazionale;
- 3) Membro del Consiglio Nazionale;
- 4) Presidente Regionale;
- 5) Membro del Consiglio Regionale;
- 6) Componente Collegio Revisori dei Conti;
- 7) Componente Organi di Giustizia;
- 8) Segretario Generale;



sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente. La carica di Presidente, a livello nazionale, è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia, sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale e Presidente dei Centri comunali.

La qualifica di arbitro è incompatibile con le cariche sociali e con la qualifica di insegnante tecnico.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni d'incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta per seconda.

I componenti eletti a far parte degli organi collegiali assenti a due riunioni consecutive, o a quattro riunioni complessive nell'anno senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui fa parte che deve informare dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno e sentirlo preventivamente se ne fa richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dalle norme dello Statuto.

Le decisioni di incompatibilità e decadenza sono ricorribili, in unico grado, davanti la Commissione Nazionale d'Appello.

### CAPITOLO III PATRIMONIO, DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

#### Art.51 PATRIMONIO

Il patrimonio del Centro Nazionale è costituito dai beni mobili ed immobili dell'Ente.

Le risorse dell'Ente provengono dai contributi dei Soci, eventuali contributi del CONI, di Enti pubblici e privati.

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas può partecipare o costituire società di servizi di qualsiasi natura e forma giuridica nel rispetto dell'assenza dei fini di lucro i cui utili siano interamente impiegati per il conseguimento delle finalità previste nel presente Statuto.

Le procedure e le modalità di partecipazione e di costituzione verranno disciplinate nel Regolamento Organico.

Il Consiglio Nazionale può accettare donazioni e lasciti da persone, Enti pubblici e privati, Società.

Il Presidente è Amministratore del patrimonio del Centro, secondo norma statutaria.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo del Centro Nazionale, vanno presentati alla Giunta Nazionale del CONI. Il bilancio consuntivo dovrà essere accompagnato da una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI.

I Centri Regionali, Provinciali e Comunali sono tenuti ad approvare la previsione di spesa entro il 31 ottobre e, annualmente, il bilancio consuntivo ed a trasmetterli al Centro Nazionale nei dieci giorni successivi.

È fatto divieto di distribuire, fra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art.52 OBBLIGAZIONI

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas e le Strutture Territoriali rispondono con i rispettivi patrimoni per le obbligazioni da ciascuno autonomamente assunte.

Per le obbligazioni eccedenti i patrimoni, rispettivamente del Centro Nazionale, dei Centri Regionali e dei Centri Provinciali o Comunali, rispondono esclusivamente i soggetti che hanno impegnato l'Ente.



Art.53

REGOLAMENTO ORGANICO

Il Regolamento Organico promuove ed attua le norme contenute nel presente Statuto.

Il Regolamento Organico stabilisce anche le modalità di presentazione delle candidature, di elezione e di votazione per le cariche elettive garantendo e tutelando il rispetto delle minoranze e giuste le norme del presente Statuto.

E' approvato, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, dal Consiglio Nazionale, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti Regionali.

Art.54

PROVINCE AUTONOME

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, le medesime sono equiparate alle Regioni.

Art.55

APPROVAZIONE DEL CONI

Il presente statuto sarà trasmesso al CONI per essere sottoposto all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art.7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI.

Art. 56

REGOLAMENTI

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento Organico e nel Regolamento di Giustizia.

Art.57

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

NORMA TRANSITORIA

Art.58

Ai fini della applicabilità dell'art.23, punto 12), e dell'art.8, ultimo capoverso, del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza dal quadriennio olimpico in corso.

APPROVATO:

- AI FINI SPORTIVI, AI SENSI DELL'ART.7 COMMA 5 LETT.M DELLO STATUTO DEL C.O.N.I., DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. N.341 DEL 18/10/2007
- DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS CON DELIBERA N.51/G 2007 DEL 14/11/2007, GIUSTA DELEGA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'11 NOVEMBRE 2006